



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 4295

Raccolta n. 3253

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo.

12 marzo 2021

alle ore diciassette e dieci.

In Motta di Livenza, presso "IL SOLE" in Via Redigole n. 36.

Avanti a me Dottoressa **COSTANZA INNOCENTI**, Notaio residente in Treviso con studio in Piazza Silvio Trentin n. 14 ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,

è presente il signor:

- **Livio RESCHIOTTO**, nato a Meduna di Livenza (TV) il giorno 10 luglio 1952, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "**Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità intellettive e/o Relazionali**", in breve "**ANFFAS OPITERGINO MOTTENSE ONLUS**", con sede in Motta di Livenza (TV), Piazzale Madonna n. 3/A, ove per la carica esso comparente domicilia, sede operativa in Motta di Livenza (TV) in Via Redigole n. 36, iscritta all'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 come da comunicazione 8 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Veneto - Prot. n. 15054, iscritta al Registro Regionale ODV n. TV0162, socia dell'Associazione ANFFAS Onlus, con sede in Roma in Via Gianturco n. 1, nel presente Verbale e negli allegati chiamata anche ANFFAS Nazionale, giusta comunicazione in data 7 marzo 2002 della predetta ANFFAS Nazionale Prot. n. 1830/RS/tp.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io Notaio personalmente certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea degli Associati di detta Associazione, riunitasi oggi, in seconda convocazione in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

**DELIBERA PER LA VARIAZIONE DELLO STATUTO COME DA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE.**

Varie ed eventuali.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta sopra fattami do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il costituito signor Livio RESCHIOTTO, il quale

DA' ATTO

- che la presente Assemblea è stata convocata per il giorno 11 (undici) marzo 2021 (duemilaventuno) in prima convocazione alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per il giorno 12 (dodici) marzo 2021 (duemilaventuno) alle ore 17.00 mediante lettera raccomandata spedita in data 17 febbraio 2021 ed avviso consegnato a mano nei termini previsti dallo statuto;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri Nadia ZUCCON, Mariateresa TOFFOLI, Luciano BOSCARIOL, Fabrizio SARTOR e Luigi ZAMUNER;

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la signora Marina De Bon in qualità di Unico revisore;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 26 (ventisei) Associati sugli attuali 30 (trenta) Associati dell'Associazione, come da elenco presenze che previa dispensa datami dal comparente dal darne lettura si allega al presente atto sotto la

REGISTRATO A Treviso
il 25/03/2021
al numero 9599
serie 1T
esatti € Esente

lettera "A".

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno stante la loro consequenzialità, il Presidente, illustra ai presenti che:

- visto che dal 2 agosto 2017 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 sul nuovo Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - considerato che in tale decreto vengono elencate tutte le tipologie di enti che dovranno dotarsi dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore): organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società);
 - visto che gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
 - preso atto delle indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale per l'adeguamento delle strutture locali alla Riforma del Terzo Settore;
 - appreso che per poter essere iscritti al registro degli Enti del Terzo Settore è necessario adottare il nuovo statuto dell'ANFFAS ONLUS di Motta di Livenza, sulla base delle indicazioni ricevute dall'ANFFAS Nazionale;
 - fintanto che l'ente non sarà iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), sarà disciplinato dall'attuale statuto che si rende opportuno modificare integralmente;
 - a seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione, l'Associazione verrà denominata "Anffas Opitergino Mottense Onlus Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Opitergino Mottense".
- Pertanto il Presidente procede a illustrare sia il nuovo statuto che le modifiche agli articoli dell'attuale statuto.

Il Presidente fa infine presente che si rende opportuno dare potere, mandato e delega al Presidente medesimo di apportare eventuali modifiche statutarie richieste dalle autorità competenti e di mera natura tecnica ai fini dell'iscrizione dei registri di competenza.

Dopo ampia ed esauriente trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente accerta che con il voto favorevole unanime espresso mediante alzata di mano l'Assemblea

DELIBERA

I

Di adottare ed approvare nel suo complesso il nuovo testo di Statuto proposto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dando atto che entrerà in vigore al momento dell'iscrizione della presente Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

II

Di approvare che a seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione, l'Associazione verrà denominata "Anffas Opitergino Mottense Onlus Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e

disturbi del neurosviluppo” in breve denominata “Anffas Opitergino Mottense”.

III

Di modificare integralmente l'attuale statuto che rimarrà in vigore sino alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, come da testo che si allega al presente atto sotto la lettera "C" .

IV

Di delegare il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie ai fini all'attuazione delle presenti delibere.

Al Presidente dell'Associazione signor Livio RESCHIOTTO vengono conferiti tutti i poteri per apportare al presente Atto e agli allegati Statuti le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che venissero richieste dalle autorità competenti e di mera natura tecnica ai fini dell'iscrizione dei registri di competenza.

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente chiude l'Assemblea alle ore diciassette e trenta.

Le spese del presente atto sono a carico dell' Associazione.

Ai fini fiscali ed ai sensi dell'art. 8 della l. 266/1991 il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

La parte dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Le copie autentiche del presente atto e i relativi documenti saranno inviati in forma elettronica alle parti e o ai loro consulenti agli indirizzi comunicati al Notaio.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "B" e "C".

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a computer da persona di mia fiducia su tre pagine e parte della quarta di un foglio, e completato di mia mano, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e trentacinque.

F.to RESCHIOTTO Livio

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO	REPERTORIO N.	RACCOLTA N.
A	4295	3253

ELENCO SOCI

12 MARZO
2021

Presente Delega

ANDREOS

GRAZIELLA

SOCIO
ORDINARIO

ANTONINI

GIUSEPPE

SOCIO
ORDINARIO

ASTOLFO

MAURA

SOCIO
ORDINARIO

BASSO

MARIO

SOCIO
ORDINARIO

BATTISTELLO

LUCIANO

SOCIO
ORDINARIO

BINCOLETTA

MARIO

SOCIO
ORDINARIO

BOSCARIOL

LUCIANO

SOCIO
ORDINARIO

BURIGATTO

ANNAMARIA

SOCIO
ORDINARIO

BUSENELLO MODELO

MARIA

SOCIO
ORDINARIO

CULTRERA

ANTONIETTA

SOCIO
ORDINARIO

DE GIORGIO TOFFOLI

MARIA GIOVANNA

SOCIO
ORDINARIO

DE STEFANI SARTORI

ANNA

SOCIO
ORDINARIO

FURLAN

PIERCARLO

SOCIO
ORDINARIO

GRANZOTTO MONTAGNER

ANNAMARIA

SOCIO
ORDINARIO

LANTE

MARIAIDA

SOCIO
ORDINARIO

MOSCHETTA

BRUNO

SOCIO
ORDINARIO

PERUZZETTO

VITTORIO

SOCIO
ORDINARIO

PIVA

ALDO

SOCIO
ORDINARIO

PROSDOCIMO

CARLA

SOCIO
ORDINARIO

REDIGOLO ZUCCON

TERESA

SOCIO
ORDINARIO

RESCHIOTTO

LIVIO

SOCIO

Reschiotto Livio

Peruzzetto Vittorio
Piva Aldo
Prosdocimo Carla
Zuccon Teresa
Reschiotto Livio



<u>RONCOLA</u>	PIERINA	SOCIO ORDINARIO	SARTOR F.
<u>SARTOR</u>	FABRIZIO	SOCIO ORDINARIO	Sarto F. [Signature]
<u>SGORLON</u>	REGINA	SOCIO ORDINARIO	FURLAN P.
<u>TOFFOLI</u>	MARIA TERESA	SOCIO ORDINARIO	Manelguer [Signature]
<u>TREVISAN</u>	GIAMPAOLO	SOCIO ORDINARIO	[Signature]
<u>VETTORELLO</u>	MAURO	SOCIO ORDINARIO	[Signature]
<u>ZACCARIOTTO</u>	CECILIA	SOCIO ORDINARIO	[Signature]
<u>ZAMUNER</u>	LUIGI	SOCIO ORDINARIO	[Signature]
<u>ZUCCON</u>	NADIA	SOCIO ORDINARIO	[Signature]

[Signature]

[Signature]





STATUTO DELL'
“ANFFAS Opitergino Mottense ONLUS - ASSOCIAZIONE LOCALE DI
FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO”
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'
ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

* E' costituita l'Associazione “Anffas Opitergino Mottense Onlus Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo” in breve denominata “Anffas Opitergino Mottense”.

* All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione “Anffas Opitergino Mottense Onlus Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo” in breve denominata “Anffas Opitergino Mottense” Onlus facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, “Anffas Opitergino Mottense” Onlus, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

* In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo “ETS” o la locuzione “ente del terzo settore” o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo “APS” o la locuzione “associazione di promozione sociale” ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

* L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Motta di Livenza ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Veneto.
- La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
- Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e l'Anffas Regionale di riferimento.
- Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

- L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie

rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.
4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
 - b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
 - c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
 - d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
 - e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
 - f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli

associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

- g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
- h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
- i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del presente statuto.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

- Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione
- L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
- L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
- L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:
 - esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
 - si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
 - redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
 - fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
 - inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
 - versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione ... relativamente all'appartenenza ad essa;

- rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679.
- L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

- L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
- Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
- Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
 - persone con disabilità;
 - genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
 - altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
- Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgono di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
- Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg

(UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

- Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
- La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.
- La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.
- Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.
- Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
- Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
- Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
- Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
- Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi

in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.

- L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

- Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi.

per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati;

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- il Collegio dei Probiviri.
- l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.
- Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
 - I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
 - Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

- L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
 - deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;
 - eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;
 - deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e

- sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
- deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
- All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

- Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:
 - per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
- L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

- L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e rappresentati.
- Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente

dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

- Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.
- Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
- Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
- La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
- L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
- Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
- Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.
- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
- In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.
- Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
- Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli

amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

- Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
- Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo:
 - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - delibera sulle richieste di ammissione come associato;
 - delibera sull'esclusione dell'associato;
 - propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
 - ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
 - può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;
 - può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
 - propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
 - in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sull'programma di attività;

- delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).
- Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

- Il Presidente dell'Associazione:
 - ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
 - guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
 - convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
 - presiede l'Assemblea;
 - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
 - assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
 - gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di

- straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
- I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
 - In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

- Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.
- I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
- In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.
- L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
- Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
- I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
- Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività

di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

- Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.
 - Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
 - Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.
 - Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.
 - Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
 - il richiamo scritto;
 - la diffida;
 - la censura;
 - il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.
6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.
- Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

- L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
- Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate,

volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

- Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
- Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
- Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
- Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;
 - contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
 - ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
- I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
- I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

- L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.
- Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.
3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

- In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

- L'associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.
- In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.
- Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.
- Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.
- In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

- Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to RESCHIOTTO Livio

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)



STATUTO

"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. OPITERGINO MOTTENSE ONLUS"

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 bis - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

Art. 5 - I SOCI

Art. 5 bis - ONORIFICENZE

Art. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi sociali

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI

Art. 8 - ASSEMBLEE : CONVOCAZIONI

Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 - PRESIDENTE

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

Art. 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

Art. 21 - REGOLAMENTO

Art. 22 - NORME DI RINVIO

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. OPITERGINO MOTTENSE ONLUS", in breve denominabile anche "ANFFAS OPITERGINO MOTTENSE ONLUS".

Tale denominazione o la denominazione abbreviata "ANFFAS OPITERGINO MOTTENSE ONLUS" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, come determinato nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Motta di Livenza (TV), Piazzale Madonna n. 3/A.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Veneto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche elettive sono gratuite.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e crescita sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'Art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela della persone con disabilità e loro familiari;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

e) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

Articolo 3 bis - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria

autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale, nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette virgola zero zero) attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16bis del presente statuto;
- 4) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;
- 5) inquadrare l'eventuale personale, assunto in conformità alla vigente normativa e secondo il CCNL Anffas Nazionale;
- 6) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 7) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Provincie e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate

attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni;
- somme derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 - I SOCI

I Soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che, anche se non parenti o affini di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, danno dimostrata prova di condividere le finalità associative prendendo parte attiva e collaborando alla vita dell'Associazione.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

L'Ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla

contestuale iscrizione nel libro soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere e di essere eletti gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro, alle quali possono accedere anche i non Soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE : CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), ed in ogni caso con modalità tali da garantirne la conoscenza, almeno venti giorni prima dalla data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e la maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di presidente e componente del Consiglio Direttivo;

2) definisce il numero ed elegge e revoca i dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;

5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio;

5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) elegge e revoca il collegio dei probiviri;

6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;

7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;

8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Prevvia delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente, a Consiglieri, singoli soci, od eventualmente a terzi, la delega per la firma di specifici atti, già deliberati dal medesimo Consiglio Direttivo.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Tale esclusione va sottoposta a ratifica da parte dell'assemblea, appositamente convocata.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Proviviri, la cui decisione verrà emessa solo dopo la ratifica dell'esclusione da parte dell'assemblea.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il

Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali dei conti, nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

In conformità alla normativa vigente, all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacentesimo).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sulla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli soci. Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, utilizzando quale criterio prioritario di scelta da parte dell'organo liquidatore, l'appartenenza alle Associazioni di volontariato facenti parte dell'unitaria struttura Anffas ed altresì la contiguità territoriale con la Associazione disciolta all'interno della Regione Veneto.

Articolo 21 - REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica, nonché alla legge n. 266/1991.

Articolo 23 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione. Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente

entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

F.to RESCHIOTTO Livio

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente dal Notaio rogante come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Treviso, venticinque marzo duemilaventuno.



Firmato digitalmente
da COSTANZA
INNOCENTI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
TREVISO:80014260261